



Comune di San Gregorio d'Ippona

Provincia di Vibo Valentia

Copia

VERBALE N. 6 SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 LUGLIO 2026 (estratto)

In San Gregorio d'Ippona, il ventinove luglio duemilaventisei. Alle ore 20.08 presso la sala Consiliare, convocati in prima seduta straordinaria, all'appello nominale risultano i Signori:

N	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	Pasquale FARFAGLIA	Sindaco-Consigliere	Si	
2	Rosaria SURIANO	Consigliere	Si	
3	Vittoria SANTACATERINA	Consigliere	Si	
4	Domenico RUFFA	Consigliere	Si	
5	Antonio LOPREIATO	Consigliere		Si
6	Gregorio LO MUTO	Consigliere	Si	
7	Marilena BRIGA	Consigliere	Si	
8	Nicoletta COVALEA	Consigliere	Si	
9	Antonio LACQUANITI	Consigliere	Si	
10	Bruno CARNOVALE	Consigliere	Si	
11	Filomena Amelina SIMONETTI	Consigliere	Si	

Presiede la Consiglieria Marilena BRIGA.

Partecipa alla seduta il dr. Francesco FACCIOLO, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;*
- 2) Ratifica variazione d'urgenza bilancio di previsione finanziaria D.G. n. 53 del 30 giugno 2026;*
- 3) Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale – bilancio di previsione 2026-2028;*

4) *Adesione alla rottamazione quinquies - articolo 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 e articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026, come convertito con Legge n. 88 del 22/05/2026*

5) *Presa d'atto Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) validato da ARRICAL ed approvazione tariffe TARI 2026.*

6) *Discussione e deliberazione mozione Consigliere Lo Muto.*

(omissis...)

DELIBERAZIONE OdG 4)

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE N. 38/2026, COME CONVERTITO CON LEGGE N. 88 DEL 22/05/2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli Enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies del Decreto-legge n. 38 del 2026 limita l'applicazione della "Rottamazione QUINQUIES" ai carichi affidati dalle Regioni e dagli Enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";

CONSIDERATO che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate – Riscossione – ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lettera f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo

30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'Agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa ADER pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026; la dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal primo aprile 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027 l'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027;
- l'art. 1, comma 95, della Legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

DATO ATTO che:

- l'articolo 10-quinquies del DL n. 38/2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14,

comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatta possibilità di contenzioso ed esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 119 della Costituzione;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROCESSO VERBALE: "Il sindaco espone succintamente il punto rappresentando come con l'adozione del presente provvedimento, gli utenti possono usufruire delle agevolazioni nell'adempimento alle obbligazioni tributarie verso l'Ente e che gli equilibri di bilancio rimangono comunque preservati. Il gruppo di opposizione preannuncia voto favorevole alla proposta nell'ottica di una dialettica politica e amministrativa che intende sostenere iniziative della maggioranza, ove ritenute utili per il bene della comunità"

DELIBERA

con votazione unanime di nove voti espressa per alzata di mano,

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito con Legge n. 88 del 22/05/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;
2. di inviare copia del presente atto all'Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

5. di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria tutti gli adempimenti conseguenti.

inoltre, attesa l'urgenza di provvedere

6. di dichiarare, con separata votazione unanime palese espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to BALDO

Visti gli atti d'Ufficio

S I A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to FACCIOLO

(omissis...)

Del che si fa verbale. Letto e sottoscritto.

► **Il Presidente**
(f.to BRIGA)

► **Il Segretario Comunale**
(f.to FACCIOLO)
